

**Decreto federale  
concernente l'articolo costituzionale sulla politica  
congiunturale**

(Del 4 ottobre 1974)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 1973 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 31 quinquies*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove un'evoluzione congiunturale equilibrata, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

<sup>2</sup> A tale scopo la Confederazione adotta, ove occorra derogando al principio della libertà di commercio e d'industria, provvedimenti nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l'estero.

<sup>3</sup> Ove i mezzi di cui al capoverso 2 fossero insufficienti la Confederazione ha facoltà di prendere provvedimenti concernenti anche altri settori. Se derogano al principio della libertà di commercio e d'industria, tali provvedimenti devono essere limitati nel tempo.

<sup>4</sup> Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere supplementi o di concedere ribassi sulle imposte federali e di istituire tasse speciali. I fondi così assorbiti saranno sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga e rimborsati individualmente o sotto forma di riduzione dei saggi.

<sup>5</sup> La Confederazione può estendere o restringere le possibilità d'ammortamento in materia d'imposte dirette federali, cantonali e comunali.

<sup>6</sup> La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni e le loro aziende e stabilimenti sono tenuti a conformare il loro assetto finanziario alle esigenze

<sup>1)</sup> FF 1973 I 175

della situazione congiunturale e a provvedere a una pianificazione finanziaria pluriennale. La Confederazione può adeguare alla situazione congiunturale il pagamento di contributi federali e di partecipazioni cantonali alle imposte federali.

<sup>7</sup> Nel caso di provvedimenti a tenore del presente articolo, la Confederazione tiene conto del diverso sviluppo economico nelle singole regioni del Paese.

<sup>8</sup> La Confederazione procede costantemente alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

<sup>9</sup> L'esecuzione del presente articolo avviene mediante leggi federali o decreti federali d'obbligatorietà generale. Queste disposizioni legislative possono autorizzare il Consiglio federale, e nell'ambito dei suoi compiti la Banca nazionale, a disciplinare ulteriormente i provvedimenti e a stabilirne la durata. Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti presi. Per quanto previsto nella legislazione d'esecuzione, l'Assemblea federale decide se quest'ultimi debbano restare in vigore.

<sup>10</sup> I Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni economiche interessate devono essere consultati per l'elaborazione delle leggi federali e dei decreti federali d'obbligatorietà generale, esclusi i decreti federali urgenti. I Cantoni e le organizzazioni economiche possono essere chiamati a cooperare all'applicazione delle disposizioni esecutive.

#### *Art. 32 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le disposizioni previste negli articoli 31<sup>bis</sup>, 31<sup>ter</sup> capoverso 2 e 31<sup>quater</sup> possono essere promulgate unicamente in forma di leggi o di decreti per i quali può esser chiesta la votazione popolare. Per i casi di natura urgente, in periodi di perturbazioni economiche, è riservato l'articolo 89<sup>bis</sup>.

## II

Il presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Oechslin**

Il segretario, **Savant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

## **Decreto federale concernente l'articolo costituzionale sulla politica congiunturale (Del 4 ottobre 1974)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1974
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.10.1974
Date	
Data	
Seite	784-786
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 360

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.